COMUNE DI CATANZARO
SETTORE AA.GG. - CONTRATTI - S.U.A.C.

SETTORE PROPONENTE: **POLIZIA MUNICIPALE**
tel. 0961-393942 - pec: vigili.urbani@certificata.comune.catanzaro.it

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI RECANTI INTRALCIO E/O PERICOLO ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE AI SENSI DELL'ART. 159 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

(Criterio del minor prezzo)

CIG: 7352007C18

Sommario

1. ***PREMESSE***
2. ***DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI***
3. ***OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO***
4. ***DURATA***
5. ***SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE***
6. ***REQUISITI GENERALI***
7. ***REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.***
8. ***AVVALIMENTO***
9. ***SUBAPPALTO.***
10. ***GARANZIA PROVVISORIA***
11. ***PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.***
12. ***MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA***
13. ***SOCCORSO ISTRUTTORIO***
14. ***CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA***
15. ***CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA ECONOMICA***
16. ***CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE***
17. ***SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA***
18. ***VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.***
19. ***AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO***
20. ***ACCESSO AGLI ATTI***
21. ***DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE***
22. ***TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI***

1 - PREMESSE

Con Determina Dirigenziale a contrarre n. 309 del 07/02/2018, rettificata con Determinazione Dirigenziale n.482 del 21/02/2018 questa Amministrazione ha stabilito di affidare il **SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI RECANTI INTRALCIO E/O PERICOLO ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE AI SENSI DELL'ART. 159 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA.**
L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 59, 71, 95 comma 4 lett.b) e c) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 smi – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento dell'appalto è Comune di Catanzaro
CIG 7352007C18
Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Gen. Dott.Giuseppe Antonio Salerno.

2. – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Il Capitolato Speciale d'appalto;
2) Il Bando di gara;
3) Disciplinare di gara;
1) Modulistica:
2) Modello 1 – Domanda di partecipazione in bollo;
3) Modello 2 – Dichiarazione per la partecipazione alla gara;
4) Modello 3 – Dichiarazione da rendere art.80 comma 1, lett.a),b), b-bis), c),d),e)f) e g) e comma 5 lettera c) e lettera l) del d.lgs. n.50/2016 smi
5) Modello 4 – Dichiarazione soggetti cessati dalla carica di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs n.50/2016 smi;
6) Modello 5 – Requisiti di partecipazione e specifiche per l'esecuzione;
7) Modello 6 – Atto di impegno (caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
8) Modello 7 – Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete;
9) Modello 8- Subappalto
10) Modello 9 – Accettazioni condizioni;
11) Modello 10 Informativa antimafia – Dichiarazione familiari conviventi – art.80 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 resa dai soggetti di cui al combinato disposto degli art. 80 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 smi e dell'art.85 del D.Lgs n. 159/2011 smi;
12) Modello 11-(caso di avvalimento) Dichiarazione dell'Impresa ausiliata;
13) Modello 12-(caso di avvalimento) Dichiarazione dell'Impresa ausiliaria.
14) Modello 13 - Offerta economica in bollo.
15) Modello 14 - Schema formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.comune.catanzaro.it

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, indirizzati al RUP, al seguente indirizzo *pec:* vigili.urbani@certificata.comune.catanzaro.it.
Per chiarimenti di carattere amministrativo è possibile richiedere chiarimenti all'indirizzo pec appalti@certificata.comune.catanzaro.it.
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre sette giorni antecedenti la scadenza delle offerte.

Le richieste di chiarimenti, aventi ad oggetto **"Quesito inerente...*[oggetto e CIG della gara]*"** dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e riportare l'indicazione della ragione sociale ed il nome del rappresentante legale dell'operatore economico.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, salvo l'oggettiva impossibilità a rispettare tale termine. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet dell'Ente.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese agli indirizzi PEC vigili.urbani@certificata.comune.it oppure appalti@certificata.comune.catanzaro.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio rimozione dei veicoli che recano intralcio e/o pericolo alla circolazione stradale, in sosta irregolare, **nell'intero territorio comunale**, così come meglio specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Importo presunto del servizio per due anni è pari ad € 140.000,00.

L'importo a base d'asta è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 0,00.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 90.000,00 (Euro novantamila/00), così come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

4. DURATA

La durata dell'appalto è fissato in due anni a decorrere dalla data di stipula del contratto o, se precedente, dalla data di consegna del servizio

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste

partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. ***black list*** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara,** l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Sono esclusi dalle gara gli operatori economici per i quali sussistano cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

E' prevista, **a pena di esclusione *ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012***, l'accettazione del *Protocollo di legalità* per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici sottoscritto tra la Prefettura di Catanzaro e il Comune di Catanzaro, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.220 del 15-05-2015 e l'assunzione di obbligo al rispetto delle clausole in esso riportate.

I requisiti soggettivi di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che partecipano alla gara.

I requisiti di ordine generale dovranno essere dichiarati in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 s.m.i.. La stazione appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, tramite il sistema AVCpass, come riportato nel successivo articolo.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso oltre che dei requisiti di ordine generale anche dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE"

(pass dell'operatore economico) di cui all'art. 2, comma 3.2 della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 AVCP che dovrà essere inserito nella busta denominata "Documentazione Amministrativa".

Si fa tuttavia presente che, dovendo obbligatoriamente la stazione appaltante ricorrere al sistema AVCpass per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di PASSOE verrà richiesto di procedere all'iscrizione entro un termine congruo, **pena la decadenza dai benefici ottenuti nella presente procedura di gara.**

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Disponibilità di una area/struttura adeguata, che possa contenere almeno n. 9 (nove) autovetture, situata **nel centro della Città di Catanzaro**, tra il quartiere Pontegrande e la zona di Bellavista/Viale dei Normanni da destinare quale depositeria dei veicoli rimossi dalla ditta.
  La ditta che resterà aggiudicataria del servizio deve operativamente attivare la depositeria, ai fini dell'avvio del servizio, entro 15 gg. dall'aggiudicazione, comprovandone il possesso con atto di proprietà o contratto di fitto o altro.
  La depositeria utilizzata dovrà essere coperta da assicurazione contro l'incendio e il furto dei veicoli custoditi, nonchè deve avere tutte le autorizzazioni urbanistiche, amministrative idonee per la rimessa/custodia/sosta dei veicoli.
- N. 1 (uno) carro attrezzi, da impiegare, con proprio personale, per l'espletamento del servizio rimozione veicoli, secondo le direttive impartite dal Comando di Polizia Municipale, il quale ha la facoltà di richiedere alla ditta l'impiego anche di un secondo carro attrezzi

Per la comprova del requisito:

- l'aggiudicatario dovrà operativamente attivare la depositeria, ai fini dell'avvio del servizio, entro 15 gg. dall'aggiudicazione, comprovandone il possesso con atto di proprietà o contratto di fitto o altro. Inoltre dovrà essere prodotta alla Stazione Appaltante la polizza assicurativa contro l'incendio e il furto dei veicoli custoditi, nonchè le autorizzazioni urbanistiche, amministrative idonee per la rimessa/custodia/sosta dei veicoli.

- carro attrezzi: fotocopia di carta di circolazione;

7.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a** deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

- Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate (art.92 del D.P.R. n. 207/2010 smi).
- Per i raggruppamenti temporanei di cui di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente (art.92 DPR n.207/2010 smi).

7.4.INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera

nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *(iscrizione alla CCIAA) .*

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene**, a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**, l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al *2% del prezzo base dell'appalto e* precisamente di importo pari ad **€ 2.652,00 (euro duemilaseicentocinquantadue/00)**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2) **una dichiarazione di impegno,** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Monte dei Paschi di Siena CODICE IBAN: IT 20 F 01030 04400 000000507296. Nel caso di versamento sul c/c intestato al Comune di Catanzaro, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune dovrà appoggiare il mandato di pagamento;;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

4) prevedere espressamente:

   a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

   b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

   c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

5) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

6) essere corredata, **a pena di esclusione**, da autentica notarile circa l'identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, oppure, in alternativa, deve essere accompagnata da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell'istituto di credito o dell'assicurazione o dell'intermediario autorizzato dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica ed il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. Alla dichiarazione sostitutiva dovrà essere allegata la copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante.

7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva **solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.** È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della

presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti non devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, così come previsto dalla Deliberazione ANAC N. 1377 del 21/12/2016 *(Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017)* pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara"

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna all'ufficio Protocollo dell'Ente tutti i giorni feriali escluso il sabato negli orari di seguito indicati: *lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00).*

Il plico deve pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/03/2018 esclusivamente all'indirizzo** ***"Ufficio Protocollo del Comune di Catanzaro –UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNALE (S.U.A.C.) - Via G. Jannoni n.68 - Cap. 88100 Catanzaro"****.*

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente *[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura:

CIG ……. procedura aperta per (indicare l'oggetto).....

Scadenza offerte: 27/03/2018 ore 12:00. NON APRIRE

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A" e "B" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, **pena l'irricevibilità**, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente procedura potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet http://www.comune.catanzaro.it:

Il dichiarante **allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità** (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice almeno per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

UTILIZZO MODELLO DGUE - La Stazione Appaltante accetta il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art.85 del Codice, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 05/01/2016, e compilato secondo le Linee Guida di cui al Decreto n.3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il modello DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche e/o terzi e consiste in un'autodichiarazione formale aggiornata, resa dall'operatore economico di:

- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'artt.80 del Codice come riportate al punto 6 del presente disciplinare (compilando la Parte I, II, III e VI)
- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art.83 del Codice, come riportati al punto n.6 del presente Disciplinare (compilando la Parte IV).

Il Documento di Gara Unico Europeo (Mod.14 - Schema formulario) dovrà essere compilato in forma cartacea, secondo quanto previsto nel succitato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.3 del 18/07/2016, che qui si intende integralmente riportato. A tal fine si precisa

che il modello in formato elettronico da compilare può essere reperito anche avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all'uopo dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico messo a disposizione dalla Commissione in favore delle Amministrazioni e degli operatori economici al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it. Tale servizio consente di stampare il DGUE compilato elettronicamente per ottenere la versione cartacea da inserire nella Busta A.

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato ed utilizzato in una procedura di appalto precedente, purchè confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendono riutilizzare il DGUE.

N.B. Si evidenzia inoltre che atteso che il modello DGUE redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 05/01/2016, e compilato secondo le Linee Guida di cui al Decreto n.3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, NON RISULTA ALLO STATO essere stato aggiornato alle modifiche apportate all'art.80 del D.Lgs n.50/2016 dal D.Lgs n. 19/2017, nel caso in cui l'operatore volesse utilizzare tale modello, le dichiarazioni dovranno essere integrate con l'aggiunta di quanto di seguito indicato;

1)relativamente al comma 1 dell'art.80 del Codice, (pag. 5 del DGUE) dovranno essere dichiarate anche le misure interdittive (art. 80, comma 3 del Codice);

2) relativamente al comma 1 dell'art.80 del Codice (pag. 5 del DGUE) dovranno essere indicate le condanne per false comunicazioni sociali di cui alla lettera b-bis), comma 1 dell'art.80 del medesimo Codice;

3) relativamente al comma 5 dell'art.80 del Codice (pag. 9 del DGUE) dovranno essere dichiarate anche le assenze delle cause di esclusione di cui alle lettere c), f-bis) ed f-ter) del Codice.

Le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere rese in conformità agli artt.40, 43, 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 smi.

Si evidenzia inoltre che nelle diverse parti del DGUE l'operatore economico deve indicare – in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale la Stazione Appaltante potrà acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

Si rammenta che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 81 del Codice mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, nelle more della creazione della Banca dati Nazionale degli operatori economici gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 3 (tre) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

➢ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui **all'allegato n. 1** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all'originale della procura, qualora la domanda sia presentata dal procuratore del legale rappresentante;

Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli Organi competenti alla regolarizzazione fiscale.

- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (MOD. N. 2 oppure Mod. DGUE integrato con quanto indicato al pag.14 del presente disciplinare)** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione,** attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste **nell'articolo 80** del Codice e precisamente:

a) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al **comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del Codice**;

b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 **(art. 80, comma 2, del Codice)**;

c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito **(art. 80, comma 4 del Codice);**

d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice **(art. 80, comma 5, lettera a), del Codice);**

e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni **(art. 80, comma 5, lettera b), del Codice).**

(In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del Codice);

f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'**art. 80, comma 5, lett. c) del Codice);**

g) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (**art. 80, comma 5, lett. d) del Codice);**

h) di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la concorrenza, ai sensi dell' art. 67 del Codice (**art. 80, comma 5, lett. e) del Codice);**

i) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (**art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);**

j) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere **(art.80, comma 5, lett. f- bis) del Codice)**;

k) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o false documentazioni nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico **(art.80, comma 5, lett. f- ter) del Codice);**

l) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione **(art. 80, comma 5 lettera g) del Codice);**

m) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa **(art. 80, comma 5, lett. h), del Codice);**

n) non presenti la certificazione di cui all'art.17 della L. 12 marzo 1999, n. 68 - norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito **(art. 80, comma 5, lett. i), del Codice);**

o) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'**art. 80, comma 5, lett. l) del Codice**;

p) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate,alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art.30,comma 3,del Codice **(art. 80, comma 5, lett. m), del Codice);**

q)ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122:

opzione 1

di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 (cd. Paesi black list)

opzione 2

di avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37, comma 1, del D.L.78/2010;

p) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. *(Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale);*

q) di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti o nei confronti dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P., 318 C.P., 319 C.P., 319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346-bis C.P., 353 C.P., 353-bis C.P.
r) non sussiste il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 53, comma 16 – ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Catanzaro che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
s)l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.Lgs. n.198/2006 (codice delle pari opportunità);
t)l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 44 del D.Lgs. n.286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 28, comma 1 L. 189/2002;
u) l'insussistenza delle cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto d'interesse, anche ai sensi dell'art.42 del codice;
v) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
w) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il codice attività (deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria), l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica;
z) dichiara le posizioni previdenziali ed assicurative INPS, INAIL e Cassa Edile ed il C.C.N.L. applicato ed il numero dei dipendenti occupati:
zz) di non essere/essere regolarmente iscritto alla White List o di aver presentato domanda per l'iscrizione o permanenza.

Ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76 del Codice da parte della Stazione Appaltante dovrà indicare il proprio indirizzo pec**.**

Il concorrente deve dichiarare le misure interdittive e <u>tutte le condanne penali</u> riportate per qualsiasi fattispecie di reato (incluse le sentenze di patteggiamento e i decreti di condanna), ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, fatte salve le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (artt. 178 c.p. 445 c.p.p. e 683 c.p.p.).Per rendere una completa dichiarazione si suggerisce di acquisire presso il competente ufficio del casellario giudiziale una visura ex art. 33 D.P.R. 313/02, con la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del casellario giudiziale rilasciato ai privati.

Inoltre **ai fini del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 5 lett c) del Codice** il concorrente deve obbligatoriamente dichiarare, **a pena di esclusione**:

- ***<u>gli illeciti professionali gravi accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento</u>*.** Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo precedente, gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini dell'esclusione dalla gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell'illecito. In particolare rilevano le condanne non definitive per i reati di seguito indicati a titolo esemplificativo, salvo che le stesse configurino altra causa ostativa che comporti l'automatica esclusione dalla procedure di affidamento ai sensi dell'art. 80 del codice:
    a. abusivo esercizio di una professione;

b. reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);
c. reati tributari ex d.lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio;
d. reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
e. reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

- i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt.353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p.., fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell'art.80, comma 1 lett.b) del Codice;
- i provvedimenti esecutivi, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;
- i provvedimenti sanzionatori divenuti esecutivi comminati dall'ANAC ai sensi dell'art.213, comma 13 del Codice e iscritti nel Casellario dell'Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della Stazione Appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri.
- **i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, *e se non ancora inseriti nel casellario informatico dell''ANAC*** e più in particolare:
  a) i provvedimenti di esclusione dalle gare adottati ai sensi dell'art.80, comma 5, lett.c) del codice;
  b) i provvedimenti con i quali è stata comminata la risoluzione anticipata di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, non contestati in giudizio o confermati con sentenza esecutiva all'esito di un giudizio ed i provvedimenti di escussione delle garanzie;
  c) i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1% dell'importo del contratto;
  d) i provvedimenti di condanna al risarcimento danno emessi in sede giudiziale e gli altri provvedimenti idonei a incidere sull'integrità e l'affidabilità per contratti ad essi affidati.

N.B. Il concorrente ha **l'obbligo di dichiarare tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la propria integrità o affidabilità, *anche se non ancora inseriti nel casellario informatico dell'ANAC***. È infatti rimesso **in via esclusiva alla Stazione Appaltante** il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione.
La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione di cui all'art.80, comma 5 lett.c) del Codice e l'omissione delle dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art.80, comma 1, lett. f-bis) del Codice.

Si precisa che

1. **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo**,** nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

3 a pena di esclusione, le attestazioni di cui **all'art.80, comma 1 del Codice** devono essere rese da ciascuno dei soggetti di cui **all'art. 80, comma 3 del Codice (mod 3) come di seguito indicati:**

a) titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
b) socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
c) soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
d) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
e) tale attestazione va resa personalmente anche dai soggetti **cessati** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara **(Mod. 4)**

N.B. In merito alla precedente lett.d) relativamente ai *"dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza*" si precisa che la dichiarazione deve essere resa:

- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema tradizionale e monistico disciplinate rispettivamente dagli artt.2380-bis e ss e dall'art. 2409- sexiesdecies, comma 1 del codice civile (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinare attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- dai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale, disciplinate dagli artt.2380-bis e ss c.c., ed ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistems di amministrazione monistico ,disciplinate dall' dall'art. 2409- sexiesdecies, comma 1 del codice civile;
- dai membri del consiglio di gestione e dai membri del consiglio di sorveglianza nelle società con sistema di amministrazione dualistico, disciplinate dagli artt. 2409-octies e ss. Codice civile;

N.B. In merito invece alla precedente lett.d) relativamente ai *"soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo"* si precisa che la dichiarazione deve essere resa:

- relativamente ai *soggetti muniti di poteri di rappresentanza,* ai membri degli organi con poteri di dai soggetti che risultino muniti di poteri di rappresentanza rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità do oggetti così che, come gli institori ed i procurato *ad negotia)*,
- relativamente ai *soggetti muniti di poteri di direzione,* ai dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa;
- relativamente ai *soggetti muniti di poteri di controllo*, al revisore contabile e all'Organismo di Vigilanza di cui all'art.6 del D.Lgs n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

4. a pena di esclusione, le attestazioni di cui all'art.80 comma 5 lett.l) e c) del Codice, devono essere rese da ciascuno dei soggetti di cui **all'art. 80, comma 3 del Codice (mod 3) quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche,** come di seguito indicati**:**

a) titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
b) socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
c) soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
d) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

e) tale attestazione va resa personalmente anche dai soggetti **cessati** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara **(Mod. 4)**

N.B. In merito alla precedente lett.d) relativamente ai *"dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza*" si precisa che la dichiarazione deve essere resa:

- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema tradizionale e monistico disciplinate rispettivamente dagli artt.2380-bis e ss e dall'art. 2409- sexiesdecies, comma 1 del codice civile (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinare attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- dai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale, disciplinate dagli artt.2380-bis e ss c.c., ed ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistems di amministrazione monistico ,disciplinate dall' dall'art. 2409- sexiesdecies, comma 1 del codice civile;
- dai membri del consiglio di gestione e dai membri del consiglio di sorveglianza nelle società con sistema di amministrazione dualistico, disciplinate dagli artt. 2409-octies e ss. Codice civile;

N.B. In merito invece alla precedente lett.d) relativamente ai *"soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo"* si precisa che la dichiarazione deve essere resa:

- relativamente ai *soggetti muniti di poteri di rappresentanza,* ai membri degli organi con poteri di dai soggetti che risultino muniti di poteri di rappresentanza rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità do oggetti così che, come gli institori ed i procurato *ad negotia)*,
- relativamente ai *soggetti muniti di poteri di direzione,* ai dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa;
- relativamente ai *soggetti muniti di poteri di controllo*, al revisore contabile e all'Organismo di Vigilanza di cui all'art.6 del D.Lgs n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

Ai sensi dell'art.80, comma 7 del Codice l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al medesimo art.80 al comma 1, limitatamente alle ipotesi ivi previsti, o al comma 5, è ammesso a provare - **indicando le specifiche misure di *self-cleaning* adottate entro il termine fissato per la presentazione delle offerte** - di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

4. **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al **comma 2 dell'art.80**, devono essere rese da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice in combinato disposto dell'art.85 del D.Lgs n. 159/2011 smi, come di seguito indicati:

a) titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
b) tutti i soci o direttore tecnico, se si tratta di società semplice o in nome collettivo;
c) soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
d) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
e) se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
ea) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
eb) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice

civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati

ec) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

ed) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

eg) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

eh) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

ei) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

Tali attestazione vanno rese personalmente anche dai soggetti **cessati** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara **(Mod. 4)**

N.B. In merito alla precedente lett.d) relativamente ai *"dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza*" si precisa che la dichiarazione deve essere resa:

- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema tradizionale e monistico disciplinate rispettivamente dagli artt.2380-bis e ss e dall'art. 2409- sexiesdecies, comma 1 del codice civile (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinare attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- dai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale, disciplinate dagli artt.2380-bis e ss c.c., ed ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistems di amministrazione monistico ,disciplinate dall' dall'art. 2409- sexiesdecies, comma 1 del codice civile;
- dai membri del consiglio di gestione e dai membri del consiglio di sorveglianza nelle società con sistema di amministrazione dualistico, disciplinate dagli artt. 2409-octies e ss. Codice civile;

N.B. In merito invece alla precedente lett.d) relativamente ai *"soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo"* si precisa che la dichiarazione deve essere resa:

- relativamente ai *soggetti muniti di poteri di rappresentanza,* ai membri degli organi con poteri di dai soggetti che risultino muniti di poteri di rappresentanza rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità do oggetti così che, come gli institori ed i procurato *ad negotia)*,
- relativamente ai *soggetti muniti di poteri di direzione,* ai dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa;
- relativamente ai *soggetti muniti di poteri di controllo*, al revisore contabile e all'Organismo di Vigilanza di cui all'art.6 del D.Lgs n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

5. Oltre a quanto previsto dal precedente punto 4. lett.e), per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

6. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;

7. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai precedenti punti 4,5 e 6

- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (modello 5 oppure Mod. DGUE)** relativa al possesso dei requisiti di ordine speciali di cui al precedente punto 7 del presente disciplinare di gara, (requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale), resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza (è preferibile l'uso dell'allegato modello "5" redatto dalla Stazione Appaltante) con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

Requisiti di idoneità professionale

- **indica** la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (*numero e data*), della classificazione e la forma giuridica;
- **indica** i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e qualifica nonché **codice fiscale**) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, soci di maggioranza, di tutti i direttori tecnici, di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ad esempio: gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ecc.);
- **Indica** i nominativi e le generalità dei soggetti indicati dall'art. 80co. 3 del D. Lgs n. 50/2006 e s.m.i. cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara;

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Indica:

- di avere la disponibilità di una area/struttura adeguata, che possa contenere almeno n. 9 (nove) autovetture, situata **nel centro della Città di Catanzaro**, tra il quartiere Pontegrande e la zona di Bellavista/Viale dei Normanni da destinare quale depositeria dei veicoli rimossi dalla ditta.
La ditta che resterà aggiudicataria del servizio deve operativamente attivare la depositeria, ai fini dell'avvio del servizio, entro 15 gg. dall'aggiudicazione, comprovandone il possesso con atto di proprietà o contratto di fitto o altro.
La depositeria utilizzata dovrà essere coperta da assicurazione contro l'incendio e il furto dei veicoli custoditi, nonchè deve avere tutte le autorizzazioni urbanistiche, amministrative idonee per la rimessa/custodia/sosta dei veicoli.

A tal fine il concorrente dovrà indicare l'esatta ubicazione dell'area/struttura adeguata e la sua capienza, dichiarando che la stessa è in possesso delle autorizzazioni urbanistiche ed amministrative idonee per la rimessa/custodia/sosta veicoli.
Il concorrente dovrà impegnarsi a attivare, qualora risultasse aggiudicatario ed ai fini dell'avvio del servizio, la depositeria entro 15 gg dall'aggiudicazione, comprovandone il possesso con atto di proprietà o contratto di fitto o altro. Dovrà inoltre produrre le autorizzazioni urbanistiche

ed amministrative idonee per la rimessa/custodia/sosta veicoli e l'assicurazione contro l'incendio ed il furto dei veicoli custoditi.

- N. 1 (uno) carro attrezzi, da impiegare, con proprio personale, per l'espletamento del servizio rimozione veicoli, secondo le direttive impartite dal Comando di Polizia Municipale, il quale ha la facoltà di richiedere alla ditta l'impiego anche di un secondo carro attrezzi

A tal fine il concorrente dovrà allegare fotocopia della carta di circolazione ed dichiarare la disponibilità dell'utilizzo di un secondo carro attrezzi.

- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA – DICHIARAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI (MOD.10)**

Si specifica che, solo ed esclusivamente nel caso in cui l'impresa dei quali fanno parte i soggetti tenuti a rilasciare la presente dichiarazione, risulti essere in possesso del provvedimento di iscrizione alla White List in corso di validità, la dichiarazione sui familiari conviventi non deve essere prodotta.

- **ACCETTAZIONI CONDIZIONI ED IMPEGNI (MOD.9)**

L'operatore economico concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione una **dichiarazione sostitutiva** (MOD. 7) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, di accettazione condizioni ed impegni nella quale:

1. dichiara di aver direttamente esaminato tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera invito e nel disciplinare, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale d'appalto, negli elaborati di natura tecnico –amministrativa;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
   a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
   b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara/disciplinare, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale d'appalto,negli elaborati di natura tecnico amministrativa e di accettare integralmente, ai sensi dell'art.1341 del c.c., senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute.
4. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e, se cooperativa,,anche verso i soci) condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi,nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla normativa vigente in materia;
5. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rimborsare entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi (intendendo per bandi ed avvisi: gli avvisi ed i bandi di gara di cui agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e 129 del D.Lgs n.50/2016, così come espressamente previsto dall'art.1 comma 2 lett.b) del Decreto MIT del 02/12/2016) che sono state sostenute dalla Stazione Appaltante;

6. si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere per accettazione la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.lgs n. 196/2003 s.m.i.;
7. di aver adempiuto, all'interno dell'azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
8. Di accettare - nel caso in cui dovesse risultare aggiudicatario - che, nelle more della stipula del contratto, la consegna dei lavori potrà avvenire in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016.
9. di essere edotto degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI adottato dal Comune di Catanzaro (coordinato con il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013), approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 20 gennaio 2014, reperibile sul sito dell'Ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
10. di accettare, **a pena esclusione**, *il Protocollo di legalità* in tema di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Catanzaro e il Comune di Catanzaro in data 22.05.2015, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.220 del 15-05-2015 e si obbliga al rispetto delle clausole in esso riportati come di seguito indicate:

    Clausola n.1: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2015 presso la Prefettura di Catanzaro, tra l'altro consultabile al sito http://www.prefettura.it/catanzaro, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
    Clausola n. 2: La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
    Clausola n.3: La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l' assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
    Clausola n. 4: La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell' immediato, eventuali iniziative di competenza.
    Clausola n. 5: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell' autorizzazione al subappalto o subcontratto,qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive. salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014. convertilo con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014. Nel caso di risoluzione del contralto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite: le predette penali saranno applicale mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
    Clausola n. 6: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina de! responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
    Clausola n. 7: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle

operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n.8: Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell' art. 1456 de! c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alta stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola n 9: La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c.. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell' impresa, con funzioni specifiche relative all' affidamento, alla stipula e all' esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt..317c.p.. 318 c.p.,319 c.p., 319- bis c.p., 319- ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p,. 322 c.p.. 322- bis c.p.. 346- bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.

Clausola n. 10: Nei casi previsti alle clausole 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinata alla previa intesa con l'A.N.A.C. A, tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà da parte di quest'ultima di avvalersi ella clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 del c.c. ne darà comunicazione all'A.N.A.C. che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima ed il sub-appaltatore o sub-contraente alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n.90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n.114/2014.

- **SUBAPPALTO**

Il concorrente che intenda utilizzare l'istituto del subappalto dichiararlo espressamente (modello 8 oppure Modello DGUE parte II sezione D)**.**

- **DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
3. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

- **AVVALIMENTO**

Il concorrente**, a pena di esclusione,** dovrà allegare alla domanda di partecipazione:

a) dichiarazione del concorrente (modello 11 oppure Modello DGUE Parte II sezione C) attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) dichiarazione (modello 12 oppure Modello DGUE compilato nella Parte II sezione A e B, nella Parte III, nella Parte IV e nella Parte VI) sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il

possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
e) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
   A tal fine, il contratto contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Tale contratto, pertanto, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
   1) requisiti forniti
   2) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
   3) durata;
   4) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento

- **DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI (modelli 6 e 7 sottoscritte così come previsto al paragrafo n.14 del presente disciplinare)**.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
  a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

N.B. Nel caso di utilizzazione del modello DGUE e di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art.45, comma 2, lett.d), e), f), g) del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II, III, IV e VI.
Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett.b) e c) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato articolo 45 comma 2, lettera b) o c) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

15.*CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA*

Nella Busta B, chiusa, idoneamente sigillata e siglata sul lembo di chiusura, **a pena di esclusione,** con la scritta "Offerta Economica" e il nome e la ragione sociale del concorrente e l'oggetto della gara, dovrà essere contenuta, **a pena di esclusione,** l'offerta economica in bollo da € 16,00, secondo l'All. **modello 13**.

- L'offerta economica, **a pena di esclusione,** dovrà essere debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata, nella quale sia riportato quanto segue:
- La qualifica ed il nominativo del firmatario e la precisa denominazione dell'Impresa nel cui interessa l'offerta è presentata;
- I dati identificativi della procedura di gara in argomento;
- Il ribasso percentuale unico e incondizionato **sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso** espresso sia in cifre che in lettere. Tale indicazione non dovrà contenere abrasioni o cancellature o correzioni. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, vale il ribasso indicato in lettere;
- Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate ai prezzi unitari posti a base di gara depurati del ribasso offerto dall'aggiudicatario
- il concorrente **deve indicare i propri costi della manodopera -** desunti dopo aver preso visione dell'elaborato progettuale "Stima incidenza mano d'opera" redatto in base alla tipologia dell'appalto - **e quelli relativi agli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, che devono risultare congrui rispetto alle caratteristiche dell'offerta. Tali costi devono essere ricompresi nell'offerta economica dell'operatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 10 del D.lgs 50/2016 smi. **La mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali nel modello offerta economica determinerà l'esclusione del concorrente senza applicazione del c.d. soccorso istruttorio.**
- Il ribasso viene considerato fino alla terza cifra decimale. Nel caso in cui venissero indicati più decimali, la Commissione procederà automaticamente all'arrotondamento in difetto qualora la quarta cifra sia compresa tra zero e quattro, ed in eccesso qualora la quarta cifra sia compresa tra cinque e nove.
- L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.
- Sono vietate le offerte condizionate, plurime o espresse in modo indeterminato. Sono altresì vietate le offerte in aumento. E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione.
- **Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli Organi competenti alla regolarizzazione fiscale.**

- L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, rinnovabili per ulteriori 180 giorni su richiesta della Stazione.

16.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del contratto avverrà mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.lgs n.50/2016.

17.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **28/03/2018, alle ore 09:.30** presso la Sala Giunta del Comune di Catanzaro sita in Via Jannoni, n.68 – 88100 Catanzaro e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo ***PEC all'indirizzo digitale indicato dal concorrente***, almeno **2** (due) giorni prima della data fissata
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti ***con avviso sul sito Internet del Comune di Catanzaro alla pagina:*** http://www.comunecatanzaro.it/doc/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti e/o ***via PEC all'indirizzo digitale indicato dal concorrente***, almeno **2** (due) giorni prima della data fissata.
Il Dirigente del Settore Polizia Municipale, subito dopo il termine ultimo per la presentazione delle offerte, nomina **il seggio di gara costituito da n. 2 testimoni e presieduto dal RUP**, che procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Pertanto il RUP procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 *[tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].*

Successivamente il RUP/Seggio di gara procederà a:

1) solo ed esclusivamente nel caso in cui siano state ammesse almeno cinque offerte, al sorteggio di uno dei metodi di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 2 dell'art. 97 del Codice ai fini della determinazione della soglia di anomalia. Qualora venisse sorteggiato il metodo di cui alla citata lett. e) si procederà all'ulteriore sorteggio del coefficiente tra i seguenti valori: 0,6, 0,7, 0,8 e 0,9;
2) all'apertura delle buste "**B-offerta economica**" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore del concorrente che ha presentato il prezzo più basso, dopo aver effettuato eventualmente la verifica dell'anomalia come determinata ai sensi del citato art. 97;

3)Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, si procederà invece ai sensi dell'art.97, comma 1 del Codice, se le offerte dovessero apparire anormalmente basse. .
L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Rup provvede, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – a disporre **l'esclusione dalla** procedura per:

- mancata separazione dell'offerta economica dalla busta contenente la documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Nel caso in cui siano presentate due o più offerte con il medesimo ribasso sul prezzo posto a base d'asta uguali si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

19.AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara ed attivandosi per i successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.300,00. La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità.
Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art.120 del Codice del processo amministrativo, si applicano gli artt.29 comma 1 e l'art.76 comma 5 del Codice.
La Stazione Appaltante, relativamente agli obblighi di pubblicazione dei dati ai sensi dell'art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e secondo quanto stabilito dall'ANAC con la Deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016", provvederà a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente"/Sottosezione "Bandi di gara e contratti", gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Codice -, nonché gli elenchi dei verbali del seggio di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt.5 commi 2 e 5-bis del D.Lgs n. 33/2013.

20. ACCESSO AGLI ATTI

Si applica l'art. 53 del D.Lvo 50 del 18/04/2016

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale Calabria – sez. Catanzaro nei modi e nel termine di trenta giorni previsti dal titolo V del libro Quarto del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.Lgs. 104/201
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute alla cognizione del Giudice ordinario (foro competente: Catanzaro). E' esclusa la competenza arbitrale .

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il titolare del trattamento è il Comune di Catanzaro, con sede in via G. Jannoni, 6 - 88100 Catanzaro.
Responsabile del trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento;

Catanzaro, 07/03/2018

La Responsabile Ufficio SUAC
Dott.ssa Carolina Bianco

IL DIRIGENTE/RUP
Gen. Dott. Giuseppe Antonio Salerno

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.L.vo n° 39/1993 art. 3, comma 2